

SAN SERVOLO SRL

Società in house della Città metropolitana di Venezia

CRITERI E MODALITA' PER LE CONCESSIONI A TERZI DELL'USO DEI LOCALI UBICATI IN ISOLA DI SAN SERVOLO A VENEZIA E A VILLA WIDMANN REZZONICO FOSCARI A MIRA (VE)

Approvato dall'Amministratore Unico con determina n. 74 del 1 settembre 2022

Art. 1 – Principi generali

1. San Servolo srl, società in house della Città metropolitana di Venezia, – d’ora in avanti “Società” - stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione temporanea a soggetti pubblici e privati dell’uso di locali, sale, ambienti vari e spazi esterni dell’isola di San Servolo in Venezia e di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) di proprietà della Città metropolitana di Venezia – d’ora in avanti anche Beni - beni culturali d’interesse storico-artistico e paesaggistico ai sensi, rispettivamente, degli artt. 10 e 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, nell’osservanza della Legge 24.11.2003 n. 326.
2. La Società eroga servizi, nel loro complesso, di rilevante interesse pubblico e privi di rilevanza economica in quanto funzionali a garantire la valorizzazione dell’isola di San Servolo e di e Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) e dei compendi immobiliari ivi esistenti destinando per intero a tale scopo anche eventuali utili di esercizio. Tale valorizzazione è attuata a supporto delle attività istituzionali e/o economico-commerciali a queste accessorie e/o collaterali della Città metropolitana di Venezia.
3. La valorizzazione dei Beni è altresì attuata al fine di promuovere un più ampio e razionale utilizzo a fini pubblici degli immobili e la loro migliore fruizione da parte del territorio e a favore, economico, sociale e culturale, della collettività della Città metropolitana di Venezia.
4. L’osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione d’uso.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

1. I locali, gli spazi interni ed esterni dei Beni possono essere concessi a soggetti pubblici e/o privati per manifestazioni ed iniziative culturali, artistiche, sportive ed educative, incontri, convegni, seminari, conferenze, eventi aggregativi e ricreativi, eventi promozionali e di rappresentanza, eventi istituzionali.
2. I locali, gli spazi interni ed esterni dei Beni sono concessi in uso per ospitare iniziative di cui al precedente comma 1 subordinatamente alla sussistenza dei seguenti presupposti: a) che le iniziative non siano in conflitto d’interesse con l’attività istituzionale della Città metropolitana di Venezia; b) che le iniziative non ledano l’immagine della Città metropolitana di Venezia; c) che le tematiche siano trattate con eccellente grado di professionalità, competenza e attendibilità; d) che siano sempre rispettati i principi di decoro, decenza e dignità.

Art. 3 – Procedure per la richiesta degli spazi

1. L’istanza di richiesta di concessione degli spazi dovrà essere presentata preventivamente alla Direzione Generale della Società oppure ai vari responsabili degli uffici operativi all’uopo preposti indicando la ragione sociale del richiedente,

date e modalità operative dell'evento (numero dei partecipanti, programma di massima dell'evento, eventuale utilizzo del Centro Soggiorno e Studi dell'isola di San Servolo, eventuale richiesta di servizi accessori) e le motivazioni della richiesta.

2. L'istanza di richiesta dovrà contenere la dichiarazione di piena conoscenza delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

3. La Direzione Generale della Società prendendo visione della richiesta ed eventualmente acquisendo eventuali altre informazioni e approfondimenti valuta la richiesta stessa e fornisce prontamente, anche attraverso gli uffici all'uopo preposti, per iscritto al richiedente la risposta.

4. In caso di risposta positiva la Direzione Generale della Società determina il corrispettivo secondo quanto previsto dal tariffario in vigore.

5. In caso di risposta negativa alla richiesta di concessione degli spazi la Direzione Generale della Società, anche attraverso gli uffici all'uopo preposti, è tenuta comunque a rispondere entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta motivando la decisione assunta.

6. La Direzione Generale nel valutare la richiesta di concessione degli spazi terrà conto dei seguenti elementi: particolare interesse per la promozione dei Beni, particolare interesse nei riguardi di aspetti sociali, umanitari e culturali, carattere internazionale dell'evento, carattere istituzionale dell'evento, numero dei partecipanti, durata dell'evento, eventuale uso del Centro Soggiorno e Studi dell'isola di San Servolo, eventuale utilizzo di servizi di supporto (visite guidate, catering, ristorante, ecc.).

7. Qualora l'iniziativa sia di particolare interesse per la promozione dei Beni e/o presenti particolari aspetti sociali, umanitari e culturali, la Direzione Generale ha facoltà di concedere una riduzione dei costi rispetto al tariffario fino ad un massimo del 50% mentre spetta all'Amministratore Unico della Società l'eventuale concessione di ulteriori riduzioni dei costi tenendo informato in merito il Socio Unico.

Art. 4 – Modalità e tariffe di utilizzo degli spazi

1. Il concessionario degli spazi è tenuto preventivamente a sottoscrivere il "Contratto di concessione d'uso provvisorio" qui allegato alla lettera "A" e di rispettarne fedelmente ogni parte.

2. Il tariffario in vigore per l'uso degli spazi è quello qui allegato alla lettera "B".

3. Il tariffario di cui al comma precedente non comprende eventuali servizi aggiuntivi e forniture tecniche che saranno realizzate da parte della Società previo preventivo accordo tecnico-logistico ed economico.

Art. 5 – Condizioni generali di concessione

1. Il Concessionario degli spazi è tenuto a far risultare dagli atti attraverso i quali realizza o manifesta esteriormente le attività e/o le iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Società San Servolo srl della Città metropolitana di Venezia, salvo diversa indicazione precedentemente fornita ai soggetti titolari della concessione.

2. La Società e la Città metropolitana di Venezia, in ogni caso, restano estranei nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari della concessione e soggetti terzi.

3. La Società non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato l'uso degli spazi.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet della Società.

CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO TRANSITORIO DI SPAZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CON PRESTAZIONE DI SERVIZI LOGISTICI E DI SUPPORTO

Tra

San Servolo s.r.l. società in house soggetta alla direzione e coordinamento della Città metropolitana di Venezia con sede legale in isola di San Servolo 1, Venezia, C.f. e P. IVA 03544490273 in persona del Direttore Generale sig. Fulvio Landillo, di seguito denominata **Società Concedente**,

e

....., con sede legale in, P.IVA, nella persona del legale rappresentante, di seguito denominato **Concessionario**

premesse

1. che la Società Concedente ha avuto in concessione dalla Città metropolitana di Venezia parte dei locali e degli spazi dell'isola di San Servolo;
2. che la Società Concedente è una società in house della Città metropolitana di Venezia avente il compito di custodire e valorizzare il complesso architettonico dell'isola di San Servolo a supporto delle attività istituzionali della Città metropolitana di Venezia stessa;
3. che il Concessionario ha visitato gli spazi in San Servolo denominati, di avere preso visione delle relative schede tecniche comprensive della capienza autorizzata e dichiara di ritenerli idonei ai propri fini nello stato in cui si trovano ed ha proposto alla Società Concedente di poterli avere in uso temporaneo per il congresso intitolato che si terrà in data
4. che il Concessionario è responsabile di qualsiasi attività, di seguito disciplinata, che sia realizzata negli spazi avuti in concessione per suo conto direttamente o per il tramite di terzi (altre società e/o fornitori esterni, collaboratori, ecc.) nelle fasi di avvio, di realizzazione e di disallestimento,

si conviene e stipula quanto segue:

1. **Premesse.** Le premesse fanno parte integrante del presente atto del quale costituiscono altrettanti patti.
2. **Oggetto del contratto e sua durata.** La Società Concedente concede al Concessionario l'uso temporaneo dei seguenti locali presso l'isola di San Servolo a Venezia dalle ore alle ore del per esigenze transitorie. Pertanto, l'uso degli spazi avrà durata di giorni
3. **Uso esclusivo.** Gli spazi di cui all'art. 2 si concedono in uso solo per il congresso qui indicato; è vietata qualsiasi variazione, anche parziale, della destinazione d'uso dei locali.
4. **Responsabile dell'evento.** Il Concessionario è tenuto preventivamente a comunicare alla Società Concedente il nominativo e i recapiti della persona responsabile per il Concessionario presso l'isola di San Servolo con la quale la Società Concedente si rapporterà per ogni questione tecnica, logistica e organizzativa e per la gestione delle emergenze. Il Concessionario è tenuto inoltre preventivamente a

comunicare per iscritto a San Servolo srl l'elenco di ogni società e/o istituzione eventualmente incaricate dalla Società Concessionaria per realizzare l'evento.

5. Sorveglianza e responsabilità. La società Concedente non potrà essere ritenuta responsabile di qualsivoglia furto, danno o incendio relativo al materiale di qualsiasi genere e tipo del Concessionario o di suo fornitore/collaboratore/visitatore temporaneamente in giacenza presso gli spazi concessi in uso; si declina ogni responsabilità per oggetti lasciati incustoditi e smarriti. Il Concessionario si impegna a ritenere sollevato ed indenne San Servolo srl da qualsiasi responsabilità e richiesta di risarcimento. Il Concessionario nel portare a compimento la propria impresa deve tenere in debita considerazione che i beni immobili su cui opera sono beni paesaggistici e beni culturali d'interesse storico-artistico ai sensi rispettivamente degli articoli 136 e 10 del D. Lgs. 42/2004.

6. Allestimenti e installazioni di strutture da parte del Concessionario. Qualora il Concessionario, al fine di realizzare il congresso oggetto del presente contratto, avesse necessità di allestire strutture, palchi e tensostrutture, effettuare interventi di illuminotecnica nonché collocare banner, totem o gonfaloni, dovrà preventivamente inoltrare all'Ufficio Congressi dell'isola di San Servolo specifica richiesta. Valutata la richiesta, San Servolo srl concorderà con il Concessionario la realizzazione del progetto proposto. Senza preventiva autorizzazione da parte di San Servolo srl è fatto espresso divieto al Concessionario di allestire alcunché.

7. Sgombero materiali. Le operazioni di sgombero di ogni materiale (promozionale, logistico, allestivo, ecc.) del congresso dovranno essere ultimate entro le ore del giorno a cura e spese della Concessionario. È tassativamente vietato lasciare in isola di San Servolo qualsiasi tipo di materiale di scarto.

8. Tutela dell'ambiente. Il Concessionario nella realizzazione del congresso previsto nel presente Contratto deve sempre disporre di procedure operative nonché di adeguati mezzi atti a prevenire ogni abbandono di rifiuti di qualsiasi natura, urbani e speciali, sul suolo e nel suolo. Il Concessionario dichiara la sua completa conoscenza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e garantisce che i rifiuti generati dall'esecuzione dei servizi di cui alla presente concessione, saranno gestiti in ottemperanza ai precetti di legge stabiliti da tale decreto e si riconosce come produttore effettivo dei rifiuti urbani che andranno diligentemente smaltiti secondo le norme in vigore nel Comune di Venezia.

9. Riconsegna alla scadenza del contratto. Il Concessionario al termine del contratto dovrà riconsegnare a San Servolo s.r.l. gli spazi, i locali e ogni tecnologia e arredo oggetto del contratto stesso, tali beni dovranno essere riconsegnati nelle medesime perfette condizioni in cui li ha ricevuti, in caso contrario sarà imputato al Concessionario il costo dell'eventuale intervento di ripristino delle funzionalità e/o acquisto di quanto danneggiato.

10. Divieti. È fatto divieto in tutte le sale di fumare, introdurre animali di qualsiasi specie e dimensione. È fatto divieto di accedere ai locali dove sono posizionati impianti tecnici. È inoltre vietato applicare con collanti o altro tipo di affrancatura (chiodi, viti, zanche, ecc) pannelli, cartelli, avvisi o altro sulle pareti, sugli infissi e sui pavimenti. È vietato esporre all'interno delle sale e degli edifici e all'esterno degli edifici striscioni o cartelloni pubblicitari, monitor, totem e quant'altra struttura promozionale senza il preventivo assenso scritto della Società Concedente. Nelle sale e negli spazi aggreganti il servizio di audio/video e luci è di competenza esclusiva di San Servolo srl, sono vietati interventi di modifica degli impianti; eventuali implementazioni e/o modifiche personalizzate devono essere richieste preventivamente ed eventualmente concordate e quotate a parte. È fatto obbligo alla Concessionario di non disturbare quanti soggiornano nel Centro Soggiorno e Studi emettendo suoni, musica e rumore in modo eccessivo, è fatto obbligo di abbassare il volume di ogni emissione sonora e, all'occorrenza, di interrompere tale emissione sonora a semplice richiesta del personale di San

Servolo srl. Della violazione dei suddetti divieti sarà ritenuta responsabile diretta la Concessionario che dovrà provvedere direttamente al risarcimento degli eventuali danni conseguenti.

11. Autorizzazioni. La realizzazione del congresso è subordinata all'ottenimento, qualora necessario, da parte del Concessionario di tutte le autorizzazioni necessarie previste per legge per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione stessa ed all'assolvere eventuali prescrizioni di sicurezza che venissero richieste dalle autorità. La Società Concedente può in ogni momento chiedere al Concessionario copia delle autorizzazioni ritenute necessarie.

12. Sicurezza ed emergenza. Il Concessionario, a seguito della stipula del presente contratto di utilizzo degli spazi dati in concessione dalla società San Servolo srl è tenuto, sotto propria responsabilità, al pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza. In particolare, il Concessionario: a) deve prendere visione del Piano di Emergenza e di Evacuazione (P.E.E.), compresi allegati di San Servolo srl; b) provvedere all'espletamento delle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche; c) non deve consentire l'ingresso negli spazi concessi in uso di un numero superiore di persone rispetto ai posti disponibili, d) deve tenere libere da qualsiasi ostacolo le vie di esodo e le uscite di sicurezza e lasciare ben visibili e non coperti gli impianti antincendio; e) assicurarsi che sia garantito il divieto di fumo negli spazi interni. Qualora non venissero palesemente rispettate le norme per la sicurezza il referente di San Servolo srl può prendere i dovuti provvedimenti fino ad avvisare la forza pubblica e/o le strutture competenti al controllo.

13. SIAE. Per l'uso di sorgenti sonore e brani musicali l'adempimento degli obblighi SIAE resta a carico della Società Concessionaria, sollevando così San Servolo s.r.l. da qualsiasi responsabilità.

14. Informazioni utili. Al fine di permettere un più funzionale soggiorno in isola, si allega al presente Contratto una scheda informativa sui servizi offerti, in particolare quelli relativi al Centro Soggiorno e Studi e al Museo del Manicomio, che il Concessionario potrà comunicare a tutti i partecipanti all'evento presenti in isola; per informazioni più complete ed aggiornate si rimanda al nostro sito internet www.servizimetropolitani.ve.it

15. Conduzione impianti, pulizie ordinarie. La Società Concedente provvederà con proprio personale e/o ditta incaricata ad effettuare la conduzione degli impianti dell'isola. La Società Concedente provvederà inoltre ad eseguire le normali pulizie dei locali concessi.

16. Fornitura di servizi aggiuntivi. salvo diversi accordi precedentemente stabiliti, i servizi di catering, presidio pulizie durante lo svolgimento del congresso e/o in orario particolare, ricettività, attrezzature audio-video, allestimento, hostess, sono forniti dalla Società Concedente a spese del Concessionario. I servizi aggiuntivi richiesti dal Concessionario saranno oggetto di contrattualizzazione a parte e devono essere confermati per iscritto entro i termini precisati dalla Società Concedente.

17. Corrispettivo, termini di pagamento. Il canone per l'uso degli spazi indicati nell'art. 2 oggetto della concessione è, al netto di IVA al 22%, pari a € Il pagamento del corrispettivo, comprensivo di IVA dovrà essere effettuato come di seguito indicato: a) il 30% dell'intero importo, comprensivo di IVA pari ad euro alla firma del presente contratto, a titolo di caparra penitenziale ex art. 1386 c.c., somma che, in caso di mancato esercizio del recesso, va imputata ad acconto sul prezzo; b) il saldo entro 10 giorni la data di inizio dell'evento. Varrà come attestazione del pagamento l'invio alla Società Concedente del numero di CRO. In caso di mancato pagamento del saldo non sarà concesso l'uso delle sale e/o spazi richiesti e oggetto del presente contratto. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati dalla Concessionario alla Società Concedente mediante bonifico bancario intestato a San Servolo s.r.l. presso:

Banca Intesa, Filiale di Venezia San Leonardo (0642), Cannaregio 1353, 30121 Venezia

Intestatario: San Servolo s.r.l.

CIN L ABI 030 69 CAB 02127

CC 100000002312

IT97 L030 6902 1271 0000 0002 312

BCITITMM

La Società Concedente provvederà ad emettere regolare fattura.

18. Recesso. Al Concessionario viene riconosciuto il diritto di recedere dal presente contratto di concessione d'uso transitoria. Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata a/r o tramite PEC. L'esercizio del recesso comporterà, a carico del Concessionario, un obbligo risarcitorio commisurato al momento di esercizio del diritto stesso. Più specificatamente: a) in caso di recesso esercitato entro 90 giorni dall'inizio dell'evento, il Concessionario perde la caparra penitenziale già versata; b) in caso di recesso esercitato nel periodo successivo all'ottantanovesimo giorno la Concessionario sarà tenuta al pagamento dell'intero corrispettivo di cui al precedente art. 17.

19. Efficacia e modifiche del contratto. Il presente contratto per la Società Concedente, è condizionato risolutivamente all'avvenuto pagamento da parte del Concessionario degli interi importi previsti all'art. 17 del presente contratto. San Servolo srl si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche al presente Contratto se finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro, al contenimento dei rischi per la salute, la tutela dell'ambiente e il progresso delle misure di prevenzione incendi.

20. Informativa sul trattamento Dati Personali ex art. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679.

San Servolo srl, i cui dati di contatto sono telefono 0412765001, mail f.landillo@servizimetropolitani.ve.it è titolare degli eventuali dati personali che saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi di legge inerenti e consequenziali al presente affidamento; la base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del presente affidamento (ex art. 6, par. 1, lett. b GDPR); i dati personali saranno conservati per 10 anni dalla conclusione dell'affidamento. I dati personali potranno essere trattati dal Referente GDPR, dagli incaricati al trattamento dei dati ciascuno in base alle specifiche ed alle istruzioni determinate per iscritto da parte del titolare, e dai Responsabili al Trattamento (es. studio commercialistico) con i quali è in corso un rapporto contrattuale nel quale il titolare ha vincolato il Responsabile al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 28 del GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai propri dati (art. 15 del GDPR); la rettifica e, se ed in quanto ne sussistano le condizioni, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati personali (art. 16, 17, 18, 19 GDPR). Ha altresì diritto di presentare reclamo per eventuali violazioni avanti all'Autorità Nazionale Garante della Privacy seguendo le indicazioni e le prescrizioni esplicitate sul sito del garante stesso www.garanteprivacy.it, sezione MODULISTICA".

21. Customer satisfaction. San Servolo s.r.l., in applicazione del proprio Piano della Qualità, sostiene e promuove la raccolta delle valutazioni espresse dagli Ospiti e dagli Utenti sui servizi erogati nella consapevolezza che tale apporto costituisce un'occasione importante per rispondere meglio alle aspettative di chi utilizza gli spazi e le strutture da noi gestite. Il Concessionario è tenuto ad esprimere le proprie considerazioni compilando l'apposito questionario inviato unitamente al contratto e disponibile anche nel sito www.servizimetropolitani.ve.it alla sezione customer satisfaction. Il questionario deve essere consegnato a San Servolo srl al termine dell'evento.

22. **Codice Etico.** San Servolo s.r.l. in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”, si è dotata del Manuale Organizzativo e di Gestione, del Codice Etico e del Codice Disciplinare che la Concessionario può visionare presso il sito internet della Società www.servizimetropolitani.ve.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Atti Generali - Regolamenti”. In particolare, con la firma del presente contratto il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto nel Codice Etico. San Servolo s.r.l. in caso di violazione del Codice Etico da parte della Concessionario potrà applicare delle sanzioni contrattuali.

23. **Reclami, Clausola compromissoria.** Qualsiasi eventuale reclamo deve pervenire alla Società Concedente a pena di decadenza entro e non oltre 5 giorni dalla data di chiusura del congresso qui indicato. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ad esso connessa sarà definita in via amichevole. Resta inteso tra le parti che in caso di disservizi e/o contenziosi riferiti al presente Contratto rimane referente nei confronti della Società Concessionaria la società San Servolo srl e non la Città metropolitana di Venezia. In caso di mancato accordo il Foro competente è quello di Venezia.

24. **Accordi particolari.** Ogni modifica del presente contratto potrà essere stipulata solo per iscritto e accettato preventivamente dalle parti.

25. **IVA.** Il presente contratto è soggetto ad IVA, non avendo ad oggetto la locazione di immobili abitativi e/o strumentali, ma la concessione temporanea dell’uso di spazi per eventi aggreganti e congressuali con contestuale prestazione di servizi logistici, accessori e di supporto. La registrazione è perciò necessaria solo in caso d’uso ai sensi di Legge.

Dati per la fatturazione	
Ragione Sociale:	
Sede Legale (indirizzo completo):	
Legale Rappresentante:	
Partita I.V.A.:	
Codice fiscale:	
Codice Univoco SDI:	
Telefono:	Cellulare:
Indirizzo e-mail:	
Altro:	

Venezia, lì

Timbro e firma per la Società Concedente

Timbro e firma per il Concessionario _____